

CITTA' DI SEVESO



PARTE TERZA

NUOVO REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

PARTE TERZA

Nuovo Regolamento Per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni

Norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti

Sommario:

Premessa	pag. 3
Nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni	pag. 4
Indice dell'articolato	pag. 5
Articolato	pag. 6

Premessa

In questa Parte Terza del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni denominata “Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni - Norme di Attuazione del Piano generale degli impianti” viene in primo luogo preso atto dell’intera normativa statale che attualmente disciplina la pubblicità e le affissioni nonché di quella fissata nel vigente Regolamento Comunale per una rielaborazione ed integrazione di quest’ultimo per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Il Nuovo Regolamento Comunale, così come elaborato, viene quindi integrato con le “Norme di Attuazione” per l’installazione dei mezzi pubblicitari e d’affissione le quali, derivanti direttamente dal progetto del Piano Generale degli Impianti (Parti Prima, Seconda, e Quarta), consistono in una normativa tecnica specifica che detta precise modalità operative per la scelta delle tipologie nonché per l’installazione degli impianti pubblicitari e d’affissione sul territorio comunale.

L’ipotesi applicativa del “Nuovo Regolamento comunale” e delle “Norme di Attuazione del piano generale degli impianti”, così come l’intero Piano Generale degli Impianti, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione.

La redazione e l’elaborazione delle norme d’attuazione nasce dall’esigenza di avere un testo di riferimento che disciplini in termini chiari e operativi le tipologie, le qualità, le quantità e le ubicazioni da osservarsi nelle installazioni dei mezzi pubblicitari e di affissione, nel rispetto ovviamente del Nuovo regolamento comunale e di tutte le già citate normative in vigore.

Mediante l’elaborazione di regole precise, infatti, ci si intende avvicinare, il più possibile, all’obiettivo ideale di poter ridurre al minimo, nell’ambito dell’attività autorizzativa, il principio di “discrezionalità”, semplificando per altro le procedure e utilizzando la massima trasparenza.

NUOVO REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Aspetti gestionali ed ambito di applicazione
- Art. 3 Classe del comune – suddivisione del territorio in categorie
- Art. 4 Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 5 Disciplina generale
- Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 7 Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato e da esse visibile, pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica
- Art. 8 Mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza interne al centro abitato o da esse visibili
- Art. 9 Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull'intero territorio cittadino
- Art. 10 Distanze dalle intersezioni semaforizzate
- Art. 11 Deroghe
- Art. 12 Autorizzazioni
- Art. 13 Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni
- Art. 14 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 15 Definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari

CAPO III – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 16 Criteri generali
- Art. 17 La pubblicità esterna
- Art. 18 Gli Impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 19 Caratteristiche e tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 20 Affissioni dirette
- Art. 21 Criteri relativi agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 22 Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 23 Classificazione del Comune
- Art. 24 La deliberazione delle tariffe
- Art. 25 Categoria delle località
- Art. 26 Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

- Art. 27 Presupposto dell'imposta
- Art. 28 Soggetto passivo
- Art. 29 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 30 Dichiarazione
- Art. 31 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 32 Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

- Art 33 Tariffe
- Art 34 Pubblicità ordinaria
- Art 35 Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art 36 Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art 37 Pubblicità con pannelli luminosi
- Art 38 Pubblicità varia
- Art 39 Pubblicità con proiezioni
- Art 40 Imposta sulla pubblicità - esenzioni

CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art 41 Finalità
- Art 42 Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
- Art 43 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

- Art 44 Tariffe – applicazione e misura
- Art 45 Diritto - esenzioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I – SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE, INTERESSI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art 46 Sanzioni amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario
- Art 47 Interessi
- Art 48 Sanzioni amministrative

CAPO II – CONTENZIOSO

- Art 49 Giurisdizione tributaria
- Art 50 Procedimento

ALLEGATO "A"

Elenco delle località, vie e piazze ed altre aree di circoscrizione classificate in categoria speciale.

Nuovo Regolamento
Per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per
l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni

Classe IV

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni)

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Disciplina le modalità dell'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni sulle strade, ai sensi del Nuovo codice della Strada (D. L.vo 30/04/92 n. 285), del regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni e integrazioni, oltre all'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'eventuale gestione in concessione del servizio.

Art. 2 - **Aspetti gestionali ed ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni di cui all'art. 1, in tutto il territorio della Città di Seveso, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) dagli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni;
 - d) dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
 - e) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito all'installazione di mezzi pubblicitari, all'affissione di manifesti e all'effettuazione di altre forme di pubblicità.

2. La scelta della forma del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad Azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 31 e 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993.
4. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
5. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
6. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli seguenti. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3 – Classe del comune – Suddivisione del territorio in categorie

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Seveso appartiene alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2004 consistente in n. 19746 abitanti, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n°507 e successive integrazioni e modificazioni. Agli stessi effetti ai sensi delle modifiche apportate all'art.4 del decreto legislativo n°507 e per quanto attiene al diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle commerciali, si considerano di **categoria speciale** le località di maggiore importanza del territorio comunale, di cui all'elenco in allegato "A" al presente Regolamento; le rimanenti località sono considerate **categoria ordinaria**.
2. La superficie complessiva delle località comprese nella **categoria speciale** come in allegato "A" risulta pari a mq. 242374 e quindi inferiore al 35% di quella del centro abitato calcolato complessivamente in mq. 734.000, come delimitato ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2006, dopo l'approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare.
2. Fino a tale data si osservano le disposizioni stabilite dal regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 1995, e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tale materia.
3. Sino alla predisposizione ed alla successiva entrata in vigore delle disposizioni contenute nel piano generale degli impianti, indicato all'articolo del presente regolamento, le richieste relative all'installazione di mezzi pubblicitari sono sottoposte all'esame della Commissione Edilizia.
Quest' ultima disposizione non si applica però alle richieste relative all'installazione di targhe professionali, cartelli di cantiere, striscioni e teli pubblicitari.

CAPO II

Disciplina della pubblicità e definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari

Art. 5 - Disciplina generale

1. Nell'installazione dei mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dal piano generale degli impianti nonché dalle prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni rilasciate .
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti nelle aree ferroviarie.
3. Lungo le strade ed in vista di esse, sui veicoli, all'esterno ed all'interno del centro abitato, si applicano le norme contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo regolamento emanato col D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
4. In particolare, col presente regolamento comunale, vengono rese esecutive le disposizioni ad esso demandate dal paragrafo 3° capo I titolo II del citato D.P.R. per l'effettuazione della pubblicità lungo le strade all'interno del centro abitato della Città di Seveso ed in vista di esse.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, storiche, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di mezzi pubblicitari è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 50 e 157 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed è effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti. Nel piano generale degli impianti sono fissate, le caratteristiche di realizzazione e le modalità d'installazione degli impianti pubblicitari, degli impianti per le pubbliche affissioni e degli altri mezzi pubblicitari e sono delimitati gli ambiti territoriali nei quali gli stessi possono essere collocati, secondo le suddette caratteristiche e modalità.
6. Il rilascio dell'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari nelle aree indicate nel precedente comma 5 del presente articolo resta comunque subordinata al parere della Commissione Edilizia in relazione alla compatibilità dell'installazione di detti mezzi pubblicitari con il circostante contesto architettonico, urbanistico ed ambientale.
7. Col termine mezzi pubblicitari, usato nel presente regolamento, si intendono quelli indicati e descritti nell'art. 47 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente articolo 5 è inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane e su ogni altro manufatto di pregio architettonico facente parte dell'arredo urbano.
2. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri possono essere collocati soltanto gli impianti per l'affissione dei necrologi.
3. Nelle prossimità dei manufatti indicati al primo comma del presente articolo può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei

segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. mod.

Art. 7 - Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato e da esse visibile, pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica.

1. All' interno del centro abitato, l'installazione dei mezzi pubblicitari è disciplinata secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9, 10 ed 11, ed è autorizzata ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Per l' effettuazione della pubblicità sui veicoli si osservano le norme indicate nell' art. 57 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
3. Entro il centro abitato, così come definito al comma 1° del presente articolo, la pubblicità fonica, effettuata con o senza veicoli, deve essere autorizzata dall' Amministrazione Comunale; essa è consentita dalle ore 09.00 alle 20.00 purché non sia effettuata lungo le strade o nelle aree ubicate in prossimità degli ospedali delle case di cura e di riposo, chiese e cimiteri.
4. Per la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni contenute nel c. 4° dell'art. 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
5. In tutti i casi di pubblicità fonica non devono essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 1991.

Art. 8 - Mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza interne al centro abitato o da esse visibili

1. I mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade del centro abitato o da esse visibili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e qualora si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta, in conformità all'articolo 50 del citato D.P.R.
2. Lungo o in prossimità delle strade, all'interno del centro abitato, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi impianti e nelle posizioni indicate con specifico provvedimento dall'autorità comunale.
3. Il posizionamento di mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, salvo i casi specifici previsti al successivo articolo 11, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell' art. 51 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. e, ove consentito dal presente regolamento, esso è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime, indicate nell' art. 51 c. 4° lettere A,B,C e D del citato decreto, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall' art. 23 comma 6° del D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285.
4. E' vietata la collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra carreggiate contigue indipendentemente dalla larghezza delle pertinenze stesse.
5. Per l'installazione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine e degli stendardi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 51 commi 9° e 10° del D.P.R. 16/12/92 n. 495, così come attuate nel piano degli impianti; resta in ogni caso vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi, sui cigli stradali ed all'interno delle transenne parapetonali.

6. All'interno delle zone e sugli edifici assoggettati a vincolo di tutela storica o ambientale, in prospicenza di essi o nelle loro prossimità, è vietata la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sul fronte dei fabbricati, ad un livello superiore al marcapiano tra il piano terra ed il piano primo. Nelle restanti zone del territorio cittadino può essere autorizzata l'installazione delle insegne di esercizio, collocate sul fronte dei fabbricati, le cui dimensioni sono determinate, per ogni piano dello stabile, in percentuale alla disponibilità in uso alle singole attività pubblicizzate secondo le prescrizioni indicate nelle norme di attuazione del piano generale degli impianti.
7. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è consentita solo in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a cinque minuti.
8. È vietata l'installazione di sorgenti luminose a luce variabile o lampeggiante, all'infuori dei casi espressamente previsti da leggi o disposizioni regolamentari.

Art. 9 - Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull'intero territorio cittadino

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, ubicati in aree, anche private, non visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie, ma comunque assoggettate al pubblico passaggio è subordinata ad autorizzazione comunale a tutela delle caratteristiche architettoniche degli stabili sul quale i mezzi pubblicitari verranno collocati, e del circostante contesto urbanistico ed ambientale, gli stessi sono realizzati ed installati secondo le disposizioni contenute nel piano generale degli impianti.
2. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 5°, 6° dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Distanze dalle intersezioni semaforizzate

1. Nel caso di intersezioni stradali semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 50, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose ed in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di tre metri dal bordo della carreggiata.
2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, all'interno del centro abitato, possono essere installate le insegne di esercizio luminose, indicate nel comma 1° lett. "f" del successivo articolo 11 e quelle indicanti farmacie, ambulatori medici e veterinari, ospedali, cliniche e posti di pronto soccorso, sempre che siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
3. Le modalità di realizzazione di queste ultime insegne restano comunque subordinate alla vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria dettata dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 175 e dal relativo regolamento contenuto nel D.M. 16 Settembre 1994 n. 657.
4. La deroga indicata al comma 2° del presente articolo si applica inoltre alle insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, a condizione che l'uso dei colori rosso e verde, limitato alla riproduzione di marchio e ragione sociale, non ecceda un quinto della superficie del manufatto, e siano comunque rispettate le condizioni indicate nell'art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

Art. 11 - Deroghe

1. Le norme indicate nel quarto comma dell'art. 8 del presente regolamento e quelle indicate nell'art. 51 c. 3° lett. C del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, non si applicano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1° del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nei casi di seguito indicati:
 - a) per le insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
 - b) per le insegne di esercizio collocate in aderenza per tutta la loro superficie ai fronti dei fabbricati;
 - c) per le insegne di esercizio collocate ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3;
 - d) per le insegne d'esercizio, relative alle stazioni di rifornimento carburante e di servizio, a condizione che le stesse siano collocate in un unico esemplare, anche bifacciale, e la superficie dell'insegna o di ogni singola faccia non superi i 4 mq;
 - e) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata bus a condizione che la superficie pubblicitaria sia inferiore a mq. 0.60 per le paline di fermata e a mq. 2 per le pensiline;
 - f) per le insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo pubblicitario, qualora non espressamente stabilite, non eccedano le dimensioni di cm. 50 x 100;
 - g) per le scritte pubblicitarie opache collocate sulle tende parasole, purché non superino la superficie di mq. 1;
 - h) per i mezzi pubblicitari installati nelle aree verdi interne alle rotatorie, aiuole spartitraffico e pertinenze stradali, per le quali la manutenzione è effettuata a titolo gratuito dai privati, a condizione che i mezzi medesimi siano realizzati mediante targhe opache monofacciali delle dimensioni massime di cm. 40 x 60 e siano collocate in non più di un esemplare ogni 200 mq. di superficie affidata per la manutenzione e riportino oltre alla denominazione e/o al logo della ditta che la realizza la seguente scritta" questa area è affidata alla cura della ditta..."
 - i) per le insegne indicate al comma 2° del precedente articolo 10;
2. Le distanze indicate nel comma 4° dell'art. 8, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, possono non essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
3. In occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo è consentita la collocazione, limitatamente alla durata delle stesse, di mezzi pubblicitari realizzati mediante teli, all'interno delle aree opportunamente delimitate ed utilizzate per lo svolgimento della manifestazione, sempre che siano rispettate le disposizioni contenute nel comma 1° dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 12 - Autorizzazioni

1. Per installare mezzi pubblicitari nel territorio della Città di Seveso è necessario munirsi di autorizzazione.
2. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, prevista dal comma 4° dell' art. 23 del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285 è rilasciata:

- a) dal Comune per le strade ubicate all'interno del centro abitato, per le strade di proprietà comunale ubicate fuori dal centro abitato e per i mezzi pubblicitari installati nelle aree di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) dagli altri enti proprietari delle strade, ubicate all'esterno del centro abitato, così come indicati nell'art. 53 c.1° del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
3. Per l'installazione di vetrofanie, l'autorizzazione di cui al comma 1° del presente articolo, è sostituita dalla dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, copia della quale con allegata ricevuta del versamento della relativa imposta, deve essere tenuta secondo le modalità indicate nell'art.14 c. 1° lett. g del presente regolamento, sempre che l'installazione di suddette vetrofanie qualora visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie non contrastino con quanto indicato nell' art. 23 c.1° del D. Lgs. 20 aprile 1992 n. 285

Art. 13 - Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 2° lett. "a" del precedente articolo, il soggetto interessato deve presentare domanda agli uffici dell'amministrazione comunale, allegando la documentazione di seguito indicata:
 - a) disegno del mezzo pubblicitario che si intende installare, con indicate le sue caratteristiche grafiche e dimensionali di realizzazione ed installazione;
 - b) idonea documentazione fotografica dello stato attuale dell'edificio o dall'area interessata dall'installazione ed eventuale elaborato grafico che illustri lo stato di fatto e di progetto, relativi all'intervento;
 - c) estratto aereofotogrammetrico dal quale risulti l'esatta ubicazione del manufatto;
2. Nella domanda dovrà essere contenuta una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare verrà realizzato e sarà posto in opera in modo di garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici, la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza delle cose e dell'incolumità di persone ed animali; ed in oltre per i mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse la dichiarazione dovrà attestare che tali mezzi sono stati realizzati e verranno installati in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e nel presente regolamento comunale.
3. Per l'installazione di targhe, striscioni, teli pubblicitari, e cartelli relativi a cantieri, potrà essere presentata domanda, integrata con la sola dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale sono indicate le modalità di realizzazione di installazione del mezzo pubblicitario.
4. Nel termine di sessanta giorni il competente ufficio, acquisiti i pareri necessari, provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione motivata del diniego.

Art. 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, o in caso siano venute meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in qualsiasi altro caso di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale
- e) installare su ogni mezzo pubblicitario gli estremi dell'autorizzazione secondo le modalità indicate nell' art. 55 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
- f) provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici sulle sedi stradali, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento era stata autorizzata l'installazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il grado di aderenza delle sedi stradali;
- g) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro il termine indicato nelle relative autorizzazioni;
- h) tenere, presso la sede legale o presso la residenza del titolare dell'autorizzazione, l'originale della stessa, presentarla agli agenti che svolgono i servizi di polizia locale e stradale o su richiesta dei comandi od uffici dai quali essi dipendono, secondo le modalità indicate nelle specifiche disposizioni legislative e regolamentari; per le insegne di esercizio l'originale dell'autorizzazione deve essere tenuto nei locali presso i quali sono installate le insegne stesse;

Art. 15 – **Definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari**

1. L'indicazione delle tipologie e delle caratteristiche dei mezzi pubblicitari sono definite negli art. 47,48,49,50 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e nelle “Norme di attuazione del piano generale degli impianti”.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 16 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate, nel territorio della Città di Seveso, in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano di cui al primo comma è approvato con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
3. Esso è articolato in due parti: la prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi pubblicitari, quali gli impianti di pubblicità o propaganda, cartelli, striscioni e stendardi; la seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 18 e le loro modalità di realizzazione ed installazione.
4. Con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica della Città, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 17 - La pubblicità esterna

1. Il piano, nella sua prima parte, elenca e classifica, in base alle vigenti disposizioni legislative, i mezzi destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, ne indica le loro caratteristiche di realizzazione e le modalità di installazione, all'interno del centro abitato della città di Seveso e lungo o in vista delle strade di proprietà comunale ubicate all'esterno del suddetto centro abitato.
2. Individua le aree del territorio cittadino entro le quali, per motivate esigenze di tutela dei beni storici, artistici ed ambientali e delle peculiarità architettoniche ed urbanistiche dei luoghi e degli edifici, l'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta a particolari condizioni e limitazioni e, tenuto conto delle disposizioni contenuto nel regolamento comunale per la pubblicità, determina le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli e le dimensioni per gli stessi consentite in rapporto a quelle dei fronti dei fabbricati stessi.
3. Determina inoltre le tipologie, le caratteristiche di realizzazione le modalità di installazione delle insegne di esercizio, tenuto conto di quanto indicato nelle "Norme di attuazione del piano generale degli impianti".

Art. 18 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il piano generale degli impianti, nella sua seconda parte, determina la localizzazione sul territorio cittadino degli impianti per le pubbliche affissioni, sia quelli utilizzati direttamente dal servizio pubblico che quelli utilizzati per le affissioni dirette da parte di soggetti diversi, e le loro modalità di realizzazione ed installazione.

2. L'installazione dei suddetti impianti è subordinata ai divieti ed alle limitazioni contenute nell'art. 5 comma 5° del presente regolamento.
3. In conformità al terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 34 per ogni mille abitanti conteggiati in 19746 unità, per complessivi mq. 671 (pari a numero 958 fogli del formato di cm. 70 x 100).
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come sopra determinata, è destinata:
 - a) per il **25%**, pari a mq. **168**, alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) per il **73%**, pari a mq. **490**, alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) per il **2%**, pari a mq. **13**, alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
5. In ottemperanza a quanto indicato all'art. 20-bis del D.Lgs 507/93 il Comune di Seveso riserverà il **10%** (mq. **67.1**) degli spazi totali nel formato 140x100 e 100x140 per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs sopraccitato.

Art. 19 – Caratteristiche e tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art.47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.
2. A seconda della struttura e dimensione gli impianti affissionali vengono così identificati:
 - a) **Tabella:** quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni cm 70 x 100 o multipli;
 - b) **Stendardo:** impianto monaffiale o bifacciale collocato su pali con dimensioni cm. 100 x 140, cm. 140 x 100, cm. 140 x 200 e cm. 200 x 140;
 - c) **Poster:** impianto monofacciale o bifacciale, collocato su muro o su pali, con dimensioni di cm 600 x 280 come multiplo di 70x100 denominato convenzionalmente 6x3; può essere illuminato.
3. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
4. Ciascun impianto dovrà avere apposita targhetta con l'indicazione "Comune di Seveso Servizio pubbliche affissioni o Aspes spa Seveso Servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

5. L'installazione di impianti per le pubbliche affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 e del D.P.R. 16 dicembre n.495.
6. La ripartizione degli spazi e delle percentuali di cui all'art.18 comma 4, può essere rideterminata ogni due anni con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
7. Il comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere per altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 20 – **Affissioni dirette**

1. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel precedente articolo, per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
2. La superficie complessiva delle affissioni dirette è stabilita dall'art.18 comma 4 e le localizzazioni da attribuire ai soggetti privati per l'effettuazione di dette affissioni verrà stabilita dal Piano degli Impianti pubblicitari.
Gli impianti per le affissioni dirette, se collocati su suolo privato, saranno soggetti alla presentazione di richiesta di autorizzazione rinnovabile annualmente tramite istanza, se collocati su suolo pubblico l'autorizzazione avrà validità triennale dal giorno di emissione del provvedimento.
E' ammissibile il rinnovo qualora nel frattempo non siano pervenute istanze da soggetti differenti dal concessionario, nel qual caso si prevede la rimozione e la nuova assegnazione.
In ogni caso deve essere corrisposta l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti per le affissioni dirette si osservano le procedure previste dal presente regolamento art.13 relative agli impianti pubblicitari.

Art. 21 – **Criteri relativi agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette**

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette possono essere installati solo dentro i centri abitati e nelle zone indicate in progetto, se non espressamente vietato secondo le disposizioni di cui all'art.23, comma 3, del Codice della strada .
2. Ogni centro abitato esistente nel territorio Comunale, come definito nell'articolo 3 del Codice della Strada, deve essere dotato:

- a) di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
 - b) di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
 - c) di impianti per le affissioni dirette.
 - d) di impianti ad esclusivo uso per l'affissione di manifesti funebri da ubicare anche nei pressi delle parrocchie e del cimitero.
3. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento dell'intervenuto incremento residenziale.
4. Il piano generale degli impianti deve essere corredato da una relazione illustrativa con i tempi di realizzo, nonché, da planimetrie in scale adeguate comprendenti l'intero territorio comunale, su cui sia individuata l'allocazione di ciascun impianto per le pubbliche affissioni, specificando con opportuna simbologia:
- a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - c) gli impianti da collocare in relazione al potenziale incremento rispetto alle previsioni urbanistiche, o per raggiungere il totale complessivo delle superfici previste.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 22 - Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio della Città di Seveso sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune.

Art. 23 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno 2004, penultimo anno precedente a quello di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati (fonte P2) risulta costituita da n. 19746 abitanti, la città di Seveso, è classificata, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe quarta.

Art. 24 - La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non siano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di per l'anno successivo.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe è trasmessa dal Comune al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 25 - Categoria delle località

1. Il territorio della città di Seveso, è suddiviso, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di natura commerciale, in due categorie: speciale ed ordinaria.
2. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, delibera la misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco, allegato al presente regolamento e contraddistinto dalla lettera "A" la loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del

"centro abitato" delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

4. La superficie degli impianti, per le pubbliche affissioni, installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 26 - **Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe**

1. L'aumento stagionale non trova applicazione poiché questo Comune non possiede i requisiti previsti dalla Legge consistenti in accertati e rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività.

CAPO II

Imposta sulla pubblicità - Disciplina

Art. 27 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale è esercitata un'attività.

Art. 28 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, è in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, tale soggetto è pertanto obbligato a presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, quella relativa alle eventuali variazioni della stessa ed al pagamento della relativa imposta.
2. Colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligato in solido al pagamento dell'imposta.

Art. 29 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti, per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
2. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, l'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e

- funzionalmente finalizzati a diffondere, nel loro insieme, lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è effettuata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari sono collocati.
 7. Quando l'esposizione ha invece carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso, l'utente è tenuto a pagare in modo forfettario l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.
 8. L'imposta sulla pubblicità, relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinazioni, è commisurata alla superficie complessiva di ciascuno di essi, l'arrotondamento di cui al comma 4° viene calcolato per ogni singolo impianto.
 9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili, le riduzioni non lo sono.
 10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 30 - **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, ovvero al concessionario qualora il servizio sia gestito in concessione, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Nel caso sia dovuto un rimborso lo stesso viene effettuato, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni degli elementi dichiarati dalla quale consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi indicata negli articoli 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui ai art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 31 - **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, l'ufficio comunale incaricato della gestione, ovvero il concessionario, nel caso il servizio fosse dato in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche per mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento, devono essere inoltre indicati l'ufficio comunale o del concessionario che lo ha emesso, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il recapito telefonico.
3. Devono essere inoltre indicati, il termine e la forma da osservare, per la proposizione dell'eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e l'indirizzo della stessa.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 32 - **Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, deve essere effettuato per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al concessionario qualora il servizio sia in concessione.
2. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata rispetto all'inizio della stessa i concomitanza con la presentazione della relativa dichiarazione. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1550,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia per mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto per mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto, l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla tesoreria comunale.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto, si effettuano secondo le disposizioni contenute nell'articolo 52 comma 6° del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e succ.mod. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno

successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al gestore del servizio. Il rimborso deve essere effettuato nel termine di 90 giorni dalla suddetta richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicità - tariffe

Art. 33 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale secondo le modalità e nelle misure indicate negli articoli 3 c. 5°, 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento attuativo del predetto decreto.
2. Esse si applicano alle tipologie pubblicitarie, oggetto del regolamento, elencate nel presente articolo, come classificate ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 507//93 di seguito indicate:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
 - d) pubblicità varia;
 - e) pubblicità effettuata con proiezioni
3. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dai successivi commi del presente articolo. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità realizzata, mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili, sugli appositi impianti a ciò destinati.
4. La pubblicità effettuata sui veicoli è classificata, secondo le modalità di effettuazione di seguito indicate:
 - a) pubblicità visiva, effettuata per conto proprio od altrui, all'interno ed all'esterno di veicoli in generale, di uso pubblico o privato, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità con veicoli dell'impresa"
5. Con il termine pubblicità "con pannelli luminosi" si intende la pubblicità effettuata con insegne o altri mezzi pubblicitari comunque realizzati o programmati che diffondano messaggi luminosi.
6. Con il termine pubblicità con proiezioni si intendono i messaggi diffusi attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi, o pareti di qualsiasi natura, in luoghi pubblici, o aperti al pubblico o da essi percettibili.

Art. 34 - Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 33 comma 3° del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 29.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 27, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, la cui superficie sia compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per la pubblicità la cui superficie sia superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. La pubblicità di cui al presente articolo, se effettuata con impianti luminosi o illuminati, è soggetta ad una tariffa dell'imposta maggiorata del 100 per cento
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 29.

Art. 35 - Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 33 c. 4 lett. "a" del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 29. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli si applicano le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 34, qualora tale pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
2. L'imposta, nella misura sopraindicata è dovuta al Comune di Seveso per gli autoveicoli adibiti all'uso di terzi e per i mezzi di trasporto pubblico, per i quali lo stesso comune ha rilasciato la relativa licenza di esercizio.
3. Per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana, che inizino o terminino la corsa nel territorio della Città di Seveso, l'imposta è dovuta a questo Comune nella percentuale del 50% del suo importo.
4. L'imposta è inoltre dovuta per la pubblicità effettuata sui veicoli ad uso privato i cui proprietari abbiano la residenza o la sede legale nel territorio del Comune di Seveso.

Art. 36 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, di cui all'art. 33 comma 4° lett "b" è dovuta per anno solare, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993, al Comune di Seveso dai soggetti passivi di seguito indicati:
 - imprese la cui sede o qualsiasi altra dipendenza, si trovi nel territorio della Città di Seveso;
 - imprese i cui agenti mandatarî, domiciliati nel territorio della Città di Seveso alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o alla successiva data di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli sui quali è effettuata la pubblicità a cui si riferisce il presente articolo;
2. Per i veicoli, di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale è effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. L'imposta non e' dovuta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione, comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, deve essere tenuta con i documenti prescritti per la circolazione del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti addetti allo svolgimento dei servizi di polizia stradale.

Art. 37 - **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste nell'art. 33 c. 5° del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui all'art. 32.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua, per quella di durata superiore a tre mesi si applica l'intera tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista nei precedenti commi del presente articolo, effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Art. 38 - **Pubblicità varia**

1. Per le forme di pubblicità indicate nell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, quale pubblicità varia, l'imposta è calcolata secondo le misure di tariffa stabilite in detto articolo per i comuni classificati, ai sensi dell'art. 2 c. 1° e 2° del suddetto decreto, in classe IV, ed applicata secondo le modalità indicate nel citato articolo 15.
2. Le misure delle tariffe, indicate al precedente comma, sono aggiornate tenuto conto degli incrementi determinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale adottate ai sensi dell'art. 3 c. 5° del D.Lgs. 507/93.

Art. 39 - **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi analoghi descritta dall'art. 33 c. 2°lett. "E" del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per i comuni di classe IV dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 40 - **Imposta sulla pubblicità – esenzioni**

1. E' esente dall'imposta:

- a) la pubblicità, avente caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 27 del presente regolamento, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. L'esonazione prevista dal presente articolo si applica inoltre alla pubblicità relativa a manifestazioni realizzate da comitati, associazioni, fondazioni o da ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro, anche se la pubblicità riporta l'indicazione di persone ditte e società che hanno collaborato all'organizzazione con i suddetti enti.
 3. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
 4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da colui che è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 30 del presente regolamento, su apposito modulo predisposto dall'ufficio o dal concessionario, tale modulo sottoscritto dall'interessato è autenticato dal funzionario responsabile o dall'incaricato del concessionario.
 5. Qualora le condizioni oggettive lo richiedano il funzionario, o l'incaricato del concessionario, invita il dichiarante ad esibire la documentazione ritenuta necessaria per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati.
 6. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite con la prima dichiarazione, e non devono essere ripresentate dal medesimo soggetto in occasioni successive.
 7. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale, o dal concessionario, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
 8. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario relativo alle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli, il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione autocertifica, con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo, la corrispondenza alle norme sopracitate, la sussistenza dei requisiti che danno diritto all'esonazione dell'imposta.
 9. Sono inoltre esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; nonché i mezzi pubblicitari, escluse insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato;
 - h) la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli enti pubblici territoriali, nell'ambito della loro circoscrizione;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
10. Ai fini dell'esenzione dall'imposta, di cui al precedente comma, la tipologia dell'attività esercitata è quella risultante dalla relativa autorizzazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa, quella risultante dalla comunicazione presentata ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998, o dalla relativa iscrizione agli appositi ruoli o albi tenuti dalla camera di commercio.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 41 - **Finalità**

1. Attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è assicurata l'affissione sugli impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 18 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività aventi rilevanza economica.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o in ogni caso privi di rilevanza economica sono, oltre a quelli affissi dalla Amministrazione Civica, quelli la cui affissione viene richiesta dallo Stato, da altri enti pubblici territoriali e, in linea di massima, da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro per lo svolgimento di iniziative di carattere sportivo, culturale, filantropico e religioso o manifestazioni di carattere politico, sindacale o di categoria.
3. Gli impianti destinati alle affissioni, di cui al precedente comma, devono essere posizionati sul territorio comunale in modo tale da assicurare ai cittadini la tempestiva conoscenza di tutte le informazioni relative alle suddette attività e garantire la capillare diffusione di quelle relative alle attività istituzionale del comune e delle altre autonomie locali, al fine di realizzare una consapevole partecipazione alla vita degli stessi, tramite un corretto assolvimento dei propri doveri e un consapevole esercizio dei propri diritti.
4. Sempre tramite il servizio delle pubbliche affissioni viene garantita l'affissione di manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività di carattere economico ed imprenditoriale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, diffondere sul territorio l'immagine dell'attività, del prodotto o del servizio pubblicizzato, migliorarne la conoscenza attraverso un'efficace attività pubblicitaria.
5. I manifesti la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio pubblico, sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati, ai sensi dell'art. 18 comma quarto lettere "a" e "b", secondo la ripartizione delle superfici destinate all'affissione.
6. I manifesti di natura commerciale, da affiggere negli spazi assegnati a soggetti diversi dal servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti di cui all'art. 18 comma quarto, lettera "c" del regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 34.
7. Nel caso si verificano eccedenze di manifesti da affiggere in una delle prime due classi degli impianti, indicate nelle lettere "a" e "b" del comma quarto dell'art. 18 del presente regolamento, e contemporaneamente disponibilità di spazi non utilizzati nell'altra, sentito il parere del dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, la Giunta Municipale può disporre, per un periodo massimo di tre mesi, la deroga dai limiti stabiliti per ciascuna delle suddette classi di impianti per le affissioni.
8. Nell'ipotesi che le eccedenze e le disponibilità perdurino oltre il periodo di deroga e siano confermate, il dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi suddetti.

Art. 42 - **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio, o a quello del concessionario, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio, o l'incaricato dal concessionario, tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile, o l'incaricato dal concessionario, deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni, o la sede del concessionario, e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 % del diritto.

Art. 43 - **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti, accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, devono essere fatti pervenire a cura del committente all'ufficio comunale, o al concessionario, nell'orario di apertura dello stesso, entro i tre giorni precedenti l'inizio dell'affissione.
2. Per i manifesti costituiti da un solo foglio devono essere indicati la quantità ed il formato.
3. Per i manifesti costituiti da più fogli, oltre la quantità deve essere indicato il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione e la numerazione progressiva riportata sui singoli fogli di almeno un manifesto.
4. Oltre alle copie da affiggere, dovrà esserne inviata una che verrà conservata presso l'ufficio per la documentazione del servizio.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, che deriva dalla data di ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo, nello stesso giorno, l'ufficio che gestisce il servizio, su richiesta del committente fornisce allo stesso l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ciascuno dei manifesti affissi è apposto il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita dell'affissione.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio né da tempestiva comunicazione scritta al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi indicati nei due precedenti commi, il richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni, può annullare la commissione inviando avviso scritto all'ufficio che gestisce il servizio. In questo caso l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale sarà rimborsata

integralmente la somma versata, entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.

11. I manifesti, la cui commissione è stata annullata, restano a disposizione del committente presso l'ufficio che gestisce il servizio per trenta giorni e, su richiesta, possono essergli restituiti ovvero inviati ad altra destinazione, in tal caso dall'importo del rimborso dovranno essere detratte le spese postali di spedizione.
12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta l'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli commissionati o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio avverte per iscritto il committente. Se entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente non provvede ad annullare la commissione, l'ufficio che gestisce il servizio esegue l'affissione nei termini e per le quantità già rese note e dispone entro trenta giorni il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti.
13. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l'ufficio che gestisce il servizio per i trenta giorni successivi a quello dell'avvenuta affissione scaduti i quali sono inviati al macero, salvo che secondo le modalità indicate al comma undicesimo, ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione,.
14. In tutti i casi in cui spetta il rimborso, totale o parziale del diritto sulle affissioni, il committente, con apposita comunicazione scritta, può richiedere che il credito gli sia detratto dall'importo dovuto per successive affissioni.
15. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e qualora non ne disponga, deve darne immediata comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
16. I manifesti consegnati per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente nei trenta giorni successivi alla consegna, sono inviati al macero senza alcun avviso.
17. Qualora l'affissione venga richiesta per il giorno stesso nel quale sono consegnati i manifesti o per i due giorni immediatamente successivi alla consegna, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritti, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è comunque dovuta per affissioni di qualsiasi natura richieste per gli orari compresi fra le ore 20.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e per quelle richieste per i giorni festivi..
18. Presso l'ufficio addetto alla gestione del servizio deve essere costantemente esposta al pubblico la seguente documentazione:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
19. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento, sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
20. Per l'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20-bis del D.Lgs 507/93 il Comune non fornisce personale per l'affissione che dovrà essere gestita in maniera autonoma dai soggetti sopraccitati.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 44 - Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e dal soggetto nel cui interesse le affissioni vengono effettuate, il suddetto diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e viene versato direttamente all'ufficio comunale che effettua il servizio ovvero a quello del concessionario qualora il servizio venga gestito in concessione
2. Il diritto è dovuto, nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni di classe quarta, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato di una percentuale pari al 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 45 - Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali.
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
 2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 40 quelli oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al settimo comma del suddetto articolo.
 3. Le esenzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito dal comma quindicesimo dell'art. 43.
-
2. Sono esenti inoltre dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 3. Relativamente ai manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I

Sanzioni derivanti da violazioni tributarie, interessi e sanzioni amministrative

Art. 46 - Sanzioni amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni di nome tributarie contenute nel presente regolamento, attuativo del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono determinate, in base ai limiti minimo e massimo indicati nell'art. 23 dello stesso decreto, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.30, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 2, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 47 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti, per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni, si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. In tale misura sono computati gli interessi sulle somme che il comune o il concessionario, deve restituire ai contribuenti .

Art. 48 Sanzioni Amministrative

1. Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93 il comune esercita l'attività di controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'installazione dei mezzi pubblicitari, all'effettuazione delle pubbliche affissioni e di ogni altro genere di pubblicità sul territorio cittadino.
2. Per la violazione di norme relative all'effettuazione di qualsiasi genere di pubblicità lungo le strade o in vista di esse, all'interno o all'esterno del centro abitato della Città di Seveso, si applicano le sanzioni indicate nell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; per le violazioni relative al collocamento o all'affissione di mezzi di pubblicità, previste nell'art. 165 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 si applicano le sanzioni nello stesso decreto indicate.
3. Per l'affissione di manifesti, al di fuori degli spazi a ciò destinati dal Comune, si applicano, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 17/bis c. 3° del

T.U.L.P.S. per la violazione all' art. 113 c. 5° del citato Testo Unico delle Leggi di P.S. e la sanzione amministrativa della copertura o della deaffissione dei suddetti manifesti.

4. Per le restanti violazioni in materia di pubblicità, per le quali non siano applicabili le sanzioni indicate ai precedenti commi 2 e 3, e per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni indicate nell'art. 24 comma 2° del D. Lgs. 507/93 e succ. mod.

CAPO II

Contenzioso

Art. 49 - Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, pertanto i ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Tributaria Provinciale in prima istanza ed alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in appello. Qualora non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs 546/1992, è ammesso il ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sez. Staccata – del Ministero delle Finanze (ex intendenza di Finanza) con le modalità di cui all'art.24 del soppresso D.P.R. 26 ottobre 1972 n.639.

Art. 50 - Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

ALLEGATO "A"

Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art.4 D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507)

- TERRITORIO COMUNALE	MQ. 734.000
- CENTRO ABITATO	MQ. 734.000
- LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE	MQ. 242.374

LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

VIA ADUA	ml. 466 x ml. 25.00 = MQ. 11.650
VIA PADOVA	ml. 330 x ml. 12 = MQ. 3.960
VIA CACCIATORI DELLE ALPI	ml. 1250 x ml. 25 = MQ. 31.250
CORSO GARIBALDI	ml. 1825 x ml. 25 = MQ. 45.625
PIAZZA ROMA	ml. 80 x ml. 20 = MQ. 1.600
PIAZZA FERRARI	ml. 36 x ml. 35 = MQ. 1.260
VIA MADONNA	ml. 90 x ml. 10 = MQ. 900
PIAZZA LEONARDO DA VINCI	ml. 40 x ml. 35 = MQ. 1.400
VIA SAN MARTINO	ml. 210 x ml. 12 = MQ. 2.520
CORSO ISONZO	ml. 1575 x ml. 25 = MQ. 39.375
VIA MONTECASSINO	ml. 515 x ml. 15 = MQ. 7.725
VIA CRISTOFORO COLOMBO	ml. 746 x ml. 14 = MQ. 10.444
VIA SALVO D'ACQUISTO	ml. 200 x ml. 16 = MQ. 3.200
VIA DELLA ROGGIA	(ml. 770 x ml. 14) + (ml. 260 x ml. 20) = MQ. 15.980
VIA SENOFONTE	ml. 185 x ml. 12 = MQ. 2.220
VIA VIGNAZZOLA	(ml. 1830 x ml. 8) + (ml. 330 x ml. 12) = MQ. 18.600
VIA MEREDO	ml. 485 x ml. 11 = MQ. 5.335
VIA CARDUCCI	ml. 830 x ml. 18 = MQ. 14.940
VIA EUROPA UNITA	ml. 255 x ml. 20 = MQ. 5.100
VIA TRENTO E TRIESTE	ml. 410 x ml. 12 = MQ. 4.920
PIAZZA XXV APRILE	ml. 80 x ml. 30 = MQ. 2.400
PIAZZA MAZZINI	ml. 40 x ml. 35 = MQ. 1.400
CORSO MARCONI	ml. 330 x ml. 17 = MQ. 5.610
CORSO MATTEOTTI	ml. 310 x ml. 16 = MQ. 4.960

TOTALE	MQ. 242.374
--------	-------------

NORME DI ATTUAZIONE

**DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE**

Norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti

Sommario:

Indice dell'articolato pag. 42

Articolato pag. 43

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1 Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione

CAPO I – INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 2 Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione
Art. 3 Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici
Art. 4 Insegne d'esercizio collocate su tralicci, "totem" o altri supporti
Art. 5 Insegne d'esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti
Art. 6 Dimensioni delle insegne d'esercizio

CAPO II – CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 7 Preinsegne
Art. 8 Cartelli
Art. 9 Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo
Art. 10 Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici
Art. 11 Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi
Art. 12 Striscioni
Art. 13 Stendardi e locandine
Art. 14 Segni orizzontali reclamistici
Art. 15 Impianti pubblicitari di servizio
Art. 16 Impianti pubblicitari di servizio - Deroghe
Art. 17 Segnalatori di servizio
Art. 18 Tende parasole
Art. 19 Dipinti murali
Art. 20 Impianti di pubblicità e propaganda - Pubblicità temporanea
Art. 21 Bacheche pubblicitarie
Art. 22 Cavalletti pubblicitari
Art. 23 Esposizione di locandine e distribuzione di volantini
Art. 24 Altre forme di pubblicità
Art. 25 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

CAPO III – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 26 Disposizioni generali
Art. 27 Manifesti
Art. 28 Impianti per le affissioni
Art. 29 Collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette all'interno delle aree private di cantiere, sulle relative recinzioni e sulle impalcature
Art. 30 Caratteristiche dei supporti
Art. 31 Modalità di installazione

CAPO IV – NORME TRANSITORIE, PROCEDURALI E FINALI

- Art. 32 Adeguamento alle "Norme di Attuazione" dei mezzi pubblicitari già installati
Art. 33 Prescrizioni procedurali per la localizzazione degli impianti destinati alle affissioni
Art. 34 Termini procedurali per ottenere le autorizzazioni e/o concessioni – Validità temporale
Art. 35 Disposizioni finali

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione

1. Il Piano disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione, definiti nei seguenti Capi I, II e III, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) e, infine, dal “ Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni”, di seguito denominato per brevità “regolamento comunale”.
2. La progettazione e l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni già indicate nel precedente paragrafo 1., sulla base delle prescrizioni dettate dalle presenti norme d'attuazione e in conformità alle tipologie illustrate negli allegati grafici che formano parte integrante del piano generale degli impianti.
3. Le presenti norme d'attuazione, in pratica, disciplinano, sotto il profilo tecnico operativo, le tipologie, le qualità, le quantità, le modalità e le posizioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione sull'intero territorio comunale nel rispetto di tutte le normative già in vigore e richiamate nei precedenti paragrafi.

CAPO I

INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 2

Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione

1. Le insegne di esercizio sono classificate secondo le caratteristiche di realizzazione indicate nelle seguenti tipologie:

Cassonetti luminosi: proiettano illuminazione propria, sia tramite l'intera superficie sia soltanto attraverso il traforato del pannello opaco frontale; possono essere installati all'interno dei locali che ospitano la sede dell'esercizio oppure al loro esterno, ma soltanto se le loro misure sono tali da poter essere contenute nelle dimensioni delle aperture (le cosiddette "luci") del piano terra degli stabili; le citate dimensioni si intendono riferite alla larghezza, all'altezza e alla profondità delle "luci" in rapporto diretto con i manufatti; in alternativa le insegne possono essere installate su appositi sostegni e devono essere collocate nelle pertinenze di esercizio relative alle sedi delle attività pubblicizzate.

Insegne a lettere singole: realizzate mediante singole lettere della scritta e/o del logo da comporre, costituite ciascuna da un singolo elemento a se stante, componibile con altri, per formare la descrizione identificatrice delle sedi aziendali; queste tipologie di insegne devono essere prive di pannelli onnicomprensivi di fondo e devono essere installate secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.

Insegne luminose con tubi al neon sagomati: realizzate mediante tubi al neon sagomati in modo da riprodurre scritte e loghi.

Pannelli decorati: non luminosi, realizzati mediante decorazione di pannelli metallici, lastre di vetro o altro materiale, sia esso trasparente o non trasparente.

Targhe: collocate in aderenza al fronte dei fabbricati e realizzate interamente in metallo, delle dimensioni massime di cm. 40 x 40; possono essere installate, oltre che nelle apposite strutture porta targhe collocate all'esterno delle entrate degli edifici, anche sulla facciata degli stabili o all'interno dei cortili, ma soltanto in prossimità degli ingressi (contenute nelle dimensioni degli eventuali bugnati esistenti), sui portoni, sui cancelli e sulle recinzioni; queste tipologie di insegne non possono essere luminose né illuminate.

Vetrofanie: scritte collocate sugli ingressi, sulle vetrine ed altre superfici finestrate, riproducenti iscrizioni e decorazioni nei colori del marchio aziendale o dei prodotti commercializzati, realizzate mediante pellicole adesive; possono essere illuminate.

Art. 3

Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici

1. Le caratteristiche di realizzazione delle insegne di esercizio e le loro modalità di installazione devono tenere conto, in ogni caso, delle tipologie architettoniche degli stabili

sui quali devono essere collocate nonché delle esigenze di carattere estetico determinate dal contesto architettonico, urbanistico e ambientale nel quale devono essere inserite.

2. L'installazione è ammessa all'interno dei locali che ospitano le sedi aziendali; le insegne possono essere inoltre collocate all'esterno dei locali dell'esercizio ubicati al piano terra degli edifici; in tale ipotesi devono essere installate nelle "luci" della facciata purché le loro dimensioni restino contenute in tali ambiti; la loro sporgenza non può eccedere la profondità dell'elemento di profilo degli ingressi o delle vetrine; è comunque e in ogni caso vietata l'installazione delle insegne di esercizio mediante sovrapposizione ai pilastri o ad altri elementi strutturali architettonici che separino tra loro le "luci" d'apertura dei fabbricati.
3. Sulle facciate degli edifici, in prossimità delle "luci" del piano terra e in modo tale da non superare il marcapiano compreso fra il piano terra e il piano primo, è consentito collocare insegne di esercizio realizzate mediante pannelli decorati così come descritti nel precedente art. 2; tali pannelli possono essere installati soltanto ed unicamente nel caso in cui non sia possibile porre in opera le insegne d'esercizio secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo del presente articolo; oppure qualora, per motivazioni derivanti dal rispetto del principio generale enunciato nel paragrafo 1° del presente articolo, tale soluzione tecnica risulti essere la più adatta nella fattispecie.
4. Le insegne d'esercizio realizzate mediante pannelli decorati non possono costituire integrazioni o aggiunte ad insegne d'esercizio già installate, secondo le modalità indicate nel presente articolo, dal medesimo soggetto titolare.
5. L'installazione di insegne d'esercizio sulle facciate degli edifici in corrispondenza dei piani superiori è consentita sui fabbricati realizzati per l'uso esclusivo di attività produttive e/o commerciali; le insegne possono essere realizzate in diretta proporzione alla disponibilità di parte delle facciate in uso di diritto alle singole attività pubblicizzate; lo sviluppo dell'intera scritta non può eccedere, nel complesso, l'80% della lunghezza della porzione della facciata in uso interessata dall'installazione, a condizione che le medesime scritte vengano realizzate con lettere singole e rispettino i limiti dimensionali indicati nel successivo articolo 6.
6. Sulle facciate delle altre tipologie di edifici l'installazione di insegne d'esercizio in corrispondenza dei piani superiori rimane subordinata al parere, ed eventualmente alle prescrizioni e alle limitazioni tipologiche e dimensionali, che la Commissione Edilizia, sulla base di specifica motivazione, dovesse ritenere opportuno esprimere al fine di tutelare le caratteristiche architettoniche del fabbricato e il circostante contesto urbanistico.
7. Sui prospetti degli edifici il cui rivestimento risulti realizzato con bugnati, pietre naturali o comunque caratterizzato da particolari architettonici, è vietato installare insegne d'esercizio qualora tale operazione comporti la copertura delle linee caratterizzanti il rivestimento e/o l'alterazione delle particolarità architettoniche; in ogni caso l'installazione delle insegne non deve in alcun modo alterare il profilo dei fabbricati, la proporzione delle facciate e il contesto architettonico, storico e culturale complessivo.
8. Le insegne d'esercizio installate sui fabbricati devono essere collocate in aderenza ai medesimi e le parti che le costituiscono non devono sporgere più di 15 cm. dalla facciata

degli edifici, fatte salve le deroghe per le insegne d'esercizio la cui installazione risulti obbligatoria per disposizione di legge nonché per quelle indicate al comma 2° dell'art. 10 del regolamento comunale (farmacie, ospedali, cliniche, pronto soccorso, ambulatori medici e veterinari, ecc.).

9. E' consentita l'installazione delle insegne d'esercizio poste su pensiline di fabbricati ad esclusiva destinazione produttiva, commerciale e/o turistico – ricettiva.
10. E' vietata l'installazione delle insegne d'esercizio su terrazzi, balconi, parapetti, finestre, arcate interne ed esterne di portici, recinzioni e tetti.

Art. 4

Insegne d'esercizio collocate su tralicci, "totem" o altri supporti

1. All'interno delle aree private costituenti le pertinenze delle sedi, possono essere collocate insegne d'esercizio sostenute da strutture portanti (realizzate mediante tralicci, piloni o con altri manufatti di supporto) e insegne d'esercizio realizzate nella tipologia comunemente definita "totem".
2. Gli impianti realizzati secondo le suddette modalità possono essere installati anche all'interno delle aree di servizio per i veicoli e degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle caratteristiche di realizzazione e delle modalità di installazione indicate nel successivo articolo 5.
3. L'intera struttura, costituita dal supporto e dall'insegna d'esercizio, non può eccedere l'altezza di m 8 dal piano di installazione; si applicano, inoltre, le limitazioni dimensionali previste dal successivo articolo 6.

Art. 5

Insegne d'esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti

1. All'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti, l'installazione di insegne d'esercizio, collocate in aderenza a manufatti o a impianti ivi esistenti, è fattibile secondo le normali modalità prescritte nel precedente articolo 3; inoltre, ad integrazione della deroga indicata nell'articolo 11 lettera "d" del regolamento comunale, è possibile installare una sola insegna d'esercizio, anche bifacciale, purché le sue dimensioni massime non eccedano le misure di m. 3 x 3 e l'altezza complessiva del manufatto non superi la quota di m. 8 dal livello di installazione.
2. Qualora non sia necessario applicare la deroga indicata nel precedente paragrafo, potranno essere installate una o due insegne d'esercizio realizzate secondo qualsiasi tipologia di quelle previste dal piano generale degli impianti, parte seconda, a condizione che l'intera struttura, costituita dal supporto e dall'insegna d'esercizio, non ecceda le dimensioni di m. 3 x 8.

Art. 6

Dimensioni delle insegne d'esercizio

1. La superficie delle insegne d'esercizio poste in aderenza agli edifici non deve superare, nel suo complesso, per ciascuna delle facciate, un quinto dell'area della facciata sulla quale viene installata l'insegna medesima.
2. Da tali superfici massime, correlate ad ogni singola facciata dell'edificio, restano escluse le insegne collocate all'interno dei locali, vetrine comprese, e quelle installate all'esterno nelle "luci" della facciata, purché contenute per le loro dimensioni in tali ambiti.
3. Le insegne d'esercizio, collocate su strutture di supporto, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi materiale realizzate, non possono eccedere per ciascuna faccia le dimensioni di m. 3 x 3 se di tipologia mono o bifacciale; nel caso di insegne con tre o più facce, la dimensione di ciascuna faccia non può eccedere la misura di m. 3 x 1,50.
4. Per le insegne d'esercizio collocate all'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti si applicano le limitazioni dimensionali indicate nel precedente articolo 5.
5. I pannelli decorati, di cui al precedente articolo 2, non possono eccedere le dimensioni massime di m. 1 x 1 per ciascun pannello e possono essere collocati in un numero massimo di due per ogni attività pubblicizzata.
6. Qualsiasi tipologia di insegne d'esercizio per poter essere installata su edifici sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99, o all'interno di aree e zone agli stessi assoggettate, indipendentemente dalle caratteristiche di realizzazione o modalità di installazione, rimane assoggettata alle limitazioni dimensionali che la Commissione Edilizia, in base a specifico e motivato parere preventivo, ritenga opportuno imporre allo scopo prioritario di tutelare il contesto urbano vincolato.

CAPO II

CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 7

Preinsegne

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici (completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi) realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale (utilizzabile ai fini delle scritte su una sola o su entrambe le facce), finalizzata alla pubblicità del percorso da seguire per raggiungere la sede aziendale ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa; la preinsegna non può essere luminosa né illuminata e deve essere installata soltanto nell'ambito del territorio comunale ove ha sede l'attività.
2. Le preinsegne devono essere realizzate mediante decorazione di un pannello metallico, con dimensioni di cm. 125 x 25; i colori di fondo e quelli delle scritte, compresi i loro abbinamenti, devono essere diversi da quelli utilizzati normalmente per la segnaletica stradale e sono stabiliti dall'ufficio competente previo parere della Commissione Edilizia.
3. Le caratteristiche di realizzazione delle strutture di supporto delle preinsegne sono illustrate con apposita grafica nella parte seconda del piano generale degli impianti; su ciascuna struttura non possono essere installate più di n. 6 preinsegne.
4. All'interno delle zone assoggettate ai vincoli del D. Lgs. 490/99 ed in quelle classificate pedonali o a traffico limitato, è vietata l'installazione delle preinsegne.

Art. 8

Cartelli

1. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Al fine di garantire un inserimento compatibile col circostante contesto urbanistico ed ambientale, le caratteristiche di realizzazione dei cartelli e le loro modalità di installazione sono assoggettate alle limitazioni prescritte nei successivi articoli 10 e 11 e devono corrispondere alle tipologie illustrate negli elaborati grafici che costituiscono la Parte Seconda del piano generale degli impianti.

Art. 9

Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo

1. Al fine di garantire la diversificata diffusione della pubblicità tramite i cartelli nonché la compatibilità della loro installazione con il contesto urbanistico ed ambientale della città, sono previste differenti tipologie di cartelli da ancorarsi al suolo, sia su aree private sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio comunale o a queste ultime assimilabili.

I cartelli sono realizzabili nelle seguenti tipologie:

“**A**”: monofacciale, recante uno spazio pubblicitario delle dimensioni di cm 140 x 100, non luminoso né illuminato, installato su idonea struttura di supporto, per un ingombro complessivo di cm 165 x 210;

“**B**”: monofacciale, recante uno spazio pubblicitario di cm 100 x 140, non luminoso né illuminato, installato su idonea struttura di supporto, per un ingombro complessivo di cm 130 x 310;

“**C**”: mono o bifacciale, recante uno spazio pubblicitario delle dimensioni di cm 150 x 200, non luminoso né illuminato, montato su unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 160 x 410;

“**D**”: mono o bifacciale, recante uno spazio pubblicitario di cm 200 x 250, non luminoso né illuminato, montato su un unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 210 x 460;

“**E**”: mono o bifacciale, recante una superficie pubblicitaria di cm 250 x 200, non luminoso né illuminato, montato su un unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 270 x 410;

“**F**”: mono o bifacciale, recante una superficie pubblicitaria di cm 600 x 280, con possibilità di illuminazione, montato su tre pali di supporto, per un ingombro complessivo di cm 630 x 460.

2. Per ingombro si intende il rettangolo ideale che, partendo dal suolo, circonda l'altezza e la larghezza del prospetto dell'intero manufatto, compresi gli spazi vuoti esistenti ai lati dei supporti.
3. All'interno delle zone pedonali e di quelle a traffico limitato è vietata l'installazione di qualsiasi tipologia dei cartelli così come elencati e definiti nel precedente paragrafo.

Art. 10

Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici

1. L'installazione dei cartelli sugli edifici è consentita esclusivamente sulle loro facciate cieche; i cartelli, che devono aderire per l'intera loro superficie, al proprio sostegno murario, possono anche essere illuminati;
2. Qualora la facciata cieca dell'edificio abbia una superficie compresa fra i 35 e i 120 metri quadrati, può essere installato soltanto un cartello delle dimensioni di m 6 x 3; qualora la superficie della facciata risulti superiore a 120 metri quadrati possono essere installati non più di due cartelli, ciascuno delle dimensioni di m 6 x 3.
3. Le aree delle facciate, indicate nel precedente paragrafo, sono arrotondate per eccesso al metro quadrato superiore; resta in ogni caso vietata l'installazione di cartelli sulle pareti cieche degli stabili aventi un'area inferiore ai 35 metri quadrati.

4. In presenza di masse arboree a meno di m 5 dalla facciata cieca del fabbricato interessata all'installazione, non può essere rilasciata l'autorizzazione.
5. In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli sulle pareti cieche dei fabbricati resta subordinato al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia anche nei casi in cui i cartelli vengano collocati su edifici situati all'esterno delle aree soggette ai vincoli del D. Lgs. 490/99.
6. Le caratteristiche di realizzazione dei cartelli indicati nel presente articolo sono illustrate nella Parte Seconda del piano generale degli impianti.

Art. 11

Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi

1. Sugli stabili oggetto di interventi a carattere edilizio, tecnologico, decorativo nonché sui relativi ponteggi, limitatamente alla durata degli interventi medesimi e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche che contraddistinguono gli edifici, possono essere collocati cartelli, teli e simili mezzi pubblicitari applicati in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o ai ponteggi, privi di qualsiasi tipo di illuminazione, i quali pubblicizzino le imprese che operano all'interno del cantiere e quelle che, eventualmente, sono incaricate delle operazioni di intermediazione e di vendita.
2. Sui ponteggi che ricoprono per intero almeno una facciata di un fabbricato interessato dai lavori di cantiere e limitatamente alla durata operativa ed effettiva di questi ultimi, possono essere installati "teli pittorici" ad uso pubblicitario, anche illuminati.
3. L'installazione dei "teli pittorici" resta soggetta al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia anche qualora i manufatti vengano installati all'esterno delle zone soggette ai vincoli previsti dal D. Lgs. 490/99; la commissione, se del caso, può prescrivere la condizione che venga riprodotto, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile interessato e che vengano adottate soluzioni idonee per la schermatura dei ponteggi medesimi, oltre a quelle già prescritte dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Art. 12

Striscioni

1. Si definisce striscione l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque a questa non aderente, teso fra due fabbricati tra loro fronteggianti o fra due idonee strutture di supporto e che attraversi una arteria viaria; può essere illuminato.
2. Nella Parte Quarta del piano sono indicate le strade in cui possono essere ubicati i supporti per l'installazione degli striscioni e le loro caratteristiche di realizzazione;

l'esatto posizionamento degli ancoraggi al suolo delle strutture di supporto viene tecnicamente individuato dal responsabile dell'Ufficio Viabilità.

3. L'installazione degli striscioni può avvenire anche in altre posizioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 2., da individuarsi a cura di chi richiede l'autorizzazione; in questa ultima ipotesi alla domanda deve essere allegato il nulla – osta dei proprietari dei fabbricati sui quali devono essere fissati gli striscioni e una "autocertificazione", redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale si attesti che lo striscione viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e di pubblicità.
4. Nelle posizioni richiamate nel precedente paragrafo 3. è consentita soltanto l'installazione degli striscioni relativi ad eventi e manifestazioni di carattere politico, sindacale, culturale, artistico, musicale, sportivo, folcloristico, gastronomico, espositivo e, comunque, ad ogni altra iniziativa senza finalità di lucro; sono vietate le installazioni di striscioni a carattere commerciale.
5. Gli striscioni finalizzati alla promozione pubblicitaria di attività economiche, commerciali e prestazioni di servizi, possono essere installati per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi; trascorso tale termine, la successiva esposizione di uno striscione relativo alla medesima azienda pubblicizzata sarà consentita soltanto a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell'esposizione precedente; sono fatte salve le norme di esposizione indicate nel comma 10°, ultimo periodo, dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
6. Gli enti pubblici e/o privati, costituiti senza finalità di lucro, rimangono esclusi dalla applicazione della norma restrittiva, correlata ai novanta giorni di intervallo temporale obbligatorio, prescritta nel precedente paragrafo 5.
7. E' consentita, di norma, l'installazione soltanto di due striscioni, per il medesimo periodo di trenta giorni, per ciascuna azienda pubblicizzata anche se le richieste provengono da agenzie e soggetti diversi; a fronte di particolari situazioni di mercato, per favorire da un lato una più equa e oggettiva distribuzione delle possibilità di accesso al servizio da parte degli operatori privati del settore e/o per mantenere dall'altro lato a favore dell'ente comunale una regolare entrata dell'imposta, il dirigente responsabile ha facoltà di determinare, con apposito provvedimento, minori o maggiori quantità numeriche delle esposizioni contemporanee degli striscioni.

Art. 13

Stendardi e locandine

1. Si definisce stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale telato flessibile, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato sui pali della pubblica illuminazione ovvero all'interno di aree private.
2. Lo stendardo deve avere dimensioni di cm. 140 x 100; su ciascun supporto deve essere collocato un solo esemplare monofacciale di stendardo.

3. All'interno del centro abitato del territorio cittadino, non possono essere installati simultaneamente più di sessanta standardi anche se relativi a più campagne promozionali.
4. Ai fini di garantire la sicurezza dei supporti, lo standardo deve essere realizzato in modo tale da non creare resistenza all'azione del vento che ne comprometterebbe la stabilità nel suo complesso o nelle singole componenti.
5. Nel centro abitato, all'interno delle aree soggette ai vincoli delle zone indicati nel D. Lgs. 490/99, lungo le strade e in vista di esse, è vietata l'installazione di locandine.
6. L'Installazione di locandine può essere effettuata, nelle altre zone, lungo le strade provviste di marciapiede, soltanto in corrispondenza di quello di sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli e sempre che rimanga libera, sul marciapiede medesimo, una striscia per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri; lungo le strade non provviste di marciapiede, l'installazione è consentita ad una distanza minima dalla carreggiata non inferiore a m. 3, sempre in corrispondenza del lato di sinistra della strada rispetto al senso di marcia dei veicoli; in entrambi i casi descritti, il posizionamento delle locandine può essere effettuato unicamente su uno soltanto dei due marciapiedi ovvero su uno soltanto dei lati della strada.
7. Le locandine poste lungo le strade devono essere realizzate nelle dimensioni di cm. 70 x 120 ed essere installate con il margine inferiore appoggiato al suolo.
8. All'interno del territorio cittadino, lungo le strade ed in vista di esse, non possono essere installate contemporaneamente più di sessanta locandine anche se relative a più campagne promozionali.
9. Le prescrizioni relative ai periodi di esposizione degli striscioni, indicate nel precedente articolo, si applicano anche all'esposizione degli standardi e delle locandine.

Art. 14

Segni orizzontali reclamistici

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'applicazione dei suddetti segni orizzontali reclamistici è limitata allo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo e potrà permanere sul luogo limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni medesime, oltre che nelle 12 ore precedenti e successive all'evento sportivo.
3. E' vietata l'apposizione dei segni orizzontali reclamistici nelle zone soggette a vincolo culturale o ambientale.
4. L'applicazione dei suddetti segni reclamistici non deve danneggiare la segnaletica stradale orizzontale e, al termine del periodo autorizzato, deve essere rimossa a cura e spese degli installatori.

Art. 15

Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente, quale scopo primario, la funzione di un servizio per pubblica utilità, da installarsi nell'ambito dell'arredo urbano e della rete stradale.
2. Al fine dell'applicazione delle presenti norme di attuazione tali manufatti vengono suddivisi secondo le seguenti definizioni:
 - a) **“pensilina di fermata autobus”**: è la struttura predisposta per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici di trasporto, rigidamente ancorata al suolo e integrata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere completata da impianto di illuminazione.
 - b) **“palina di fermata autobus”**: è la struttura bifacciale su un lato della quale vengono segnalate le fermate dei mezzi pubblici di trasporto e indicati i loro orari di transito; è integrata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; sul secondo lato dell'impianto sono inserite le informazioni generali relative al trasporto pubblico; non può essere luminosa né illuminata.
 - c) **“orologio - termometro”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria e può essere integrato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; può essere luminoso.
 - d) **“quadro turistico”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria ed è assimilabile alla tipologia di “cartello”; può essere integrato da appositi spazi riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; è inoltre caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante topografiche ed indicazioni utili per il turista, correlate alla fruizione di servizi e di strutture esistenti sul territorio; può essere illuminato dall'interno della struttura che lo ospita.
 - e) **“transenna parapetonale”**: è la struttura finalizzata alla delimitazione e alla protezione dei marciapiedi e degli spazi ad uso pedonale; ancorato al suolo, l'impianto in argomento può essere composto da uno o da più elementi concatenati e integrati da appositi spazi, mono o bifacciali, riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; non può essere luminoso né illuminato.

Art. 16

Impianti pubblicitari di servizio - Deroghe

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8° dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92 agli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline e da paline di fermata autobus nonché da transenne parapetonali, recanti ciascuno uno spazio pubblicitario, con superficie inferiore a 3 metri quadrati, all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste al comma 4° dell'art 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2. Nel determinare le posizioni di installazione degli impianti in argomento si osservano anche le disposizioni della L. 13/89 e del D.P.R. 503/96 finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. La determinazione delle posizioni relative all'installazione degli impianti definiti "transenne parapetonali" deve essere supportata dal parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio viabilità del comune finalizzato a valutarne la necessità e il prevalente interesse pubblico; lo stesso responsabile, in caso di parere favorevole, fissa i criteri e le modalità di posizionamento atti a garantire le condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale e, in particolare, la visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 17

Segnalatori di servizio

1. E' "l'impianto pubblicitario di servizio" avente quale scopo primario la diffusione di messaggi finalizzati all'informazione di servizio e di emergenza traffico e all'integrazione della segnaletica stradale fissa mediante messaggi variabili predisposti a seconda delle condizioni della viabilità cittadina e dei collegamenti con quella extraurbana.
2. Le caratteristiche di realizzazione dei suddetti segnalatori sono indicate nella parte seconda del piano generale; la superficie riservata alla diffusione di messaggi pubblicitari non può essere comunque superiore a tre metri quadrati indipendentemente dalle dimensioni della superficie destinata alla diffusione dei messaggi rivolti alla pubblica utilità; quest'ultima superficie, da parte sua, non può essere inferiore a nove metri quadrati; le zone del territorio cittadino ove detti impianti possono essere ubicati vengono prescelte dal responsabile dalla sezione viabilità, tenuto conto delle esigenze dettate dalla situazione viabilistica.
3. Il Comune di Seveso ha facoltà di installare propri impianti di segnaletica stradale, anche luminosi, per le informazioni di servizio e di emergenza traffico; su detti impianti l'ente può riservare una superficie, al massimo non superiore ad un terzo della superficie complessiva del manufatto, da destinare ad eventuale pubblicità; tale pubblicità resta in ogni caso subordinata al preventivo parere favorevole dell'amministrazione comunale in ordine alla tipologia e alla qualità dei messaggi commerciali proposti.

Art. 18

Tende parasole

1. E' consentita l'installazione delle tende parasole, che riportino scritte pubblicitarie, installate su specifica struttura di supporto, in grado di riavvolgerle e/o di ripiegarle su se stesse, soltanto se ubicate all'esterno del piano terra dei fabbricati.
2. L'installazione resta subordinata alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e in quello per l'occupazione del suolo pubblico; le domande d'installazione sono sottoposte

all'esame della Commissione Edilizia, indipendentemente dalla località in cui devono essere installati i manufatti.

Art. 19

Dipinti murali

1. La realizzazione di insegne d'esercizio e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante scritte dipinte su manufatti in muratura, ubicati in qualsiasi zona della città, resta subordinata al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia la quale, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e del circostante contesto urbanistico, può prescrivere, in caso di parere favorevole, limitazioni delle dimensioni e degli accostamenti fra le tinte.

Art. 20

Impianti di pubblicità e propaganda - Pubblicità temporanea

1. E' "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile nelle definizioni di cui ai precedenti articoli della presente normativa; nella definizione rientrano anche i mezzi utilizzati per la pubblicità luminosa, illuminata e non luminosa, programmati in modo tale da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o simile, anche con la diffusione di più messaggi pubblicitari; questi ultimi impianti sono soggetti sia alle norme del regolamento comunale che alle limitazioni imposte dal comma 1 art. 23 del Codice della Strada.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui al precedente comma del presente articolo resta subordinato al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia, indipendentemente dalla zona cittadina nella quale devono essere installati.
3. Negli impianti di pubblicità e propaganda rientrano, oltre ai mezzi indicati nel presente articolo, i segnali di indicazione alberghiera le cui modalità di realizzazione ed installazione sono contenute nei commi 1° e 9° dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e gli altri segnali turistici e di territorio indicati nel suddetto articolo.
4. Si definisce proiezione luminosa l'immagine, la scritta, il simbolo o comunque qualsiasi fascio luminoso emesso da uno strumento di proiezione che comporti la visibilità, da aree pubbliche o aperte al pubblico, di messaggi pubblicitari.
5. Si definisce "monitor visivo" qualsiasi impianto riprodotto immagini animate o meno le quali, visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, siano finalizzate alla pubblicità o alla propaganda di prodotti e di attività.
6. La pubblicità temporanea è svolta secondo le modalità indicate nell'articolo 11 comma 3° del "regolamento comunale".

Art. 21

Bacheche pubblicitarie

1. E' il manufatto collocato sul fronte di un fabbricato realizzato in metallo con ante in cristallo di sicurezza, utilizzato per l'esposizione di materiale pubblicitario, le cui dimensioni massime non eccedano i cm 150 x 100; la sporgenza della bacheca dal fronte del fabbricato non deve eccedere i 7 centimetri qualora sporga su un'area utilizzata per il pubblico passaggio.
2. In riferimento a questa ultima tipologia, le cui caratteristiche sono indicate nella Seconda Parte del Piano degli Impianti, il Comune di Seveso ha la facoltà di installare propri impianti per le comunicazioni in relazione alle attività amministrative istituzionali dell'ente e dei consigli circoscrizionali.

Art. 22

Cavalletti pubblicitari

1. E' il manufatto, con supporto costituito da due elementi a forma di "V" rovesciata, collocato temporaneamente a terra all'esterno di un pubblico esercizio o di una attività commerciale, finalizzato alla promozione pubblicitaria di tali aziende il quale, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non ha carattere di vincolo permanente con il suolo.
2. Le caratteristiche di realizzazione dei manufatti devono tenere conto del contesto urbanistico circostante; la loro installazione è consentita soltanto sui marciapiedi a condizione che vengano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada; all'interno delle zone pedonali e/o a traffico limitato i cavalletti pubblicitari possono essere appoggiati anche al di fuori dei marciapiedi; ne deve essere collocato un unico esemplare per ciascuna attività e la superficie pubblicitaria non deve eccedere il mezzo metro quadrato; nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività a cui si riferisce, il cavalletto deve essere rimosso.

Art. 23

Esposizione di locandine e distribuzione di volantini

1. All'interno di negozi, pubblici esercizi, locali di spettacolo, uffici pubblici o privati è consentita, in tutto il territorio cittadino, l'esposizione di locandine pubblicitarie, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, attestato dall'apposizione del relativo timbro da parte del servizio comunale preposto.
2. La distribuzione di volantini è consentita sull'intero territorio della città.

Art. 24

Altre forme di pubblicità

1. Per "altre forme di pubblicità" si intendono quelle indicate nell'art. 29 del regolamento comunale il cui svolgimento resta comunque subordinato alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Fatte salve le disposizioni indicate nell'art. 23, comma 1° del Codice della Strada e quelle relative all'installazione delle insegne d'esercizio, nelle stazioni di servizio ubicate all'interno del centro abitato della città è consentito collocare altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utente della strada, entro il limite di 2 metri quadrati per ogni tipo di servizio prestato.
2. Inoltre, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non ecceda 40 metri quadrati, sempre che i medesimi vengano ubicati ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 metri e che vengano rispettate le tipologie già previste nella Parte Seconda del piano degli impianti.
3. Nelle aree di parcheggio, ubicate al di fuori della carreggiata, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

CAPO III

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26

Disposizioni generali

1. Nel presente capo vengono individuate le modalità per la realizzazione e l'installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, sia quelli riservati al servizio pubblico che quelli riservati alle affissioni dirette da parte di privati (articolo 3 comma 3° del D. Lgs. 507/93); il tutto nel rispetto delle superfici determinate e ripartite secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 4 lettere "a" e "b" del nuovo regolamento comunale.

Art. 27

Manifesti

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in carta o altro materiale di qualsiasi natura, confacente allo scopo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere posto in opera mediante incollatura e per sovrapposizione su idoneo impianto progettato e realizzato per le affissioni ovvero su strutture murarie ovvero su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; può essere illuminato.

Art. 28

Impianti per le affissioni

1. Sono i manufatti destinati alle affissioni, cioè finalizzati alla sovrapposizione di manifesti pubblicitari, avvisi, fotografie, ecc.; possono essere pubblici o privati; il loro formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 fino ad un massimo di cm 600 x 300;

Art. 29

Collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette all'interno delle aree private di cantiere, sulle relative recinzioni e sulle impalcature

1. All'interno delle aree private di cantiere è consentita la collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette; le loro caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione nonché il rilascio delle relative autorizzazioni restano subordinati alle disposizioni contenute nelle presenti norme, al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia e al contingente massimo di mq. 84 fissato dal regolamento comunale.
2. La realizzazione di impianti destinati alle affissioni dirette, da porre in opera all'interno delle aree private di cantiere, sulle loro recinzioni e sulle impalcature, è consentita a condizione che il bordo inferiore di detti impianti provvisori sia posizionato ad una altezza di almeno m 1,00 dal piano della carreggiata.

3. Le autorizzazioni decadono con la rimozione del cantiere, delle recinzioni e delle impalcature.

Art. 30

Caratteristiche dei supporti

1. I supporti per gli impianti di affissione devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche previste nelle schede tecniche contenute nella Seconda Parte del piano generale degli impianti.

Art. 31

Modalità di installazione

1. Le superfici, le quantità, le tipologie e le località di massima progettate per l'installazione degli impianti delle pubbliche affissioni e per le affissioni dirette da parte di privati, sono descritte nella Seconda e nella Quarta Parte del Piano Generale degli Impianti e nelle n. 9 planimetrie progettuali.
2. Le procedure per addivenire alla esatta localizzazione topografica degli impianti per le affissioni sono descritte e fissate nel successivo articolo 34.

CAPO IV

NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Adeguamento alle “Norme di Attuazione” dei mezzi pubblicitari già installati

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le insegne d’esercizio, già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme d’attuazione, devono essere adeguati alle disposizioni in essi contenute prima del 31 dicembre 2007; vale a dire che, entro e non oltre tale data, devono essere sostituiti con nuovi impianti realizzati e installati secondo le caratteristiche e le disposizioni contenute nel piano generale degli impianti; si applicano le disposizioni contenute nel comma 2° dell’articolo 58 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. L’adeguamento per quanto riguarda le insegne d’esercizio, deve avvenire nel momento dell’eventuale sostituzione delle medesime e/o dell’esecuzione di modifiche che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Le concessioni relative all’installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ubicati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale o su aree a queste ultime assimilabili, in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la propria validità sino al 31 dicembre 2005.
4. Nelle ipotesi indicate nei commi 1° e 3° del presente articolo, il mancato adeguamento comporta la decadenza dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. Le operazioni di adeguamento devono essere precedute da specifica comunicazione all’ufficio comunale preposto da parte dei proprietari e/o titolari degli impianti.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme di attuazione rimangono a cura e spese dei proprietari e/o titolari degli impianti.

Art. 33

Prescrizioni procedurali per la localizzazione degli impianti destinati alle affissioni

1. La localizzazione degli impianti di affissione (n. 9 planimetrie) la stesura delle “tabelle riepilogative” di tutti i dati tecnici (schede tipologiche e disegni prospettici contenuti nella “Parte Seconda”) nonché l’elencazione delle vie interessate alla collocazione (inserite nella “Parte Quarta”) costituiscono il progetto relativo alla distribuzione complessiva degli impianti sull’intero territorio comunale.
2. Al termine delle ricognizioni sopralluogo e una volta individuati i siti che i tecnici comunali riterranno essere i più idonei ne verrà redatto un elenco specifico (con: numeri civici, tipologie, descrizioni, categorie, ecc.) e una dettagliata planimetria; dovrà inoltre essere prodotta una raccolta di documentazione fotografica;

3. Il progetto, parte integrante del piano generale degli impianti, sarà preventivamente sottoposto al vaglio della Commissione Edilizia e della Commissione Urbanistica

Art. 34

Termini procedurali per ottenere le autorizzazioni e/o concessioni – Validità temporale

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario o di affissione devono seguire il procedimento indicato nel vigente regolamento comunale e sono esaminate secondo la priorità d'arrivo al registro protocollo del comune.
2. L'autorizzazione e/o concessione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, con esclusione delle insegne di esercizio, ha validità per un periodo massimo di n. 3 (tre) anni dalla data del rilascio.
3. Alla scadenza l'autorizzazione e/o concessione si rinnova automaticamente per altri tre anni salvo che per la medesima non venga espressa disdetta scritta da parte dell'intestatario tramite lettera raccomandata A.R. ovvero non venga adottato provvedimento di revoca da parte comunale, il tutto almeno novanta giorni prima della scadenza in argomento; analoga procedura dovrà essere osservata per i successivi lustri.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme d'attuazione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel precedente articolo 1.
2. L'entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione e del piano generale degli impianti nel suo complesso, in quanto approvati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, comporta la decadenza di ogni norma regolamentare con essi incompatibile.